

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ORIZZONTI DI GIOIA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SCOPI

L'Associazione di volontariato "ORIZZONTI DI GIOIA" più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato ed ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi di solidarietà sociale:

- Sostenere i giovani ed incentivarli nella realizzazione dei propri interessi, delle proprie attitudini attraverso momenti di incontro e aggregazione sociale;
- Offrire un supporto alle famiglie, soprattutto quelle con particolare disagio socio-economico e di relazione nei confronti dei figli, attivando un'attività extra-scolastica;
- Realizzare iniziative nei confronti delle persone anziane per cercare di combattere i momenti di solitudine ed emarginazione;
- Svolgere attraverso i propri volontari una concreta attività di supporto ai giovani, alle famiglie proponendo iniziative in collaborazione con gli Oratori Parrocchiali e le altre attività parrocchiali;
- Collaborare con altri enti ed istituzioni del territorio al fine di sviluppare progetti;

attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Iniziative educative, ricreative, sportive organizzate dai propri volontari nei confronti dei giovani allo scopo di coinvolgere questi ultimi in momenti di aggregazione;
- Iniziative di supporto extra-scolastico per i giovani che si trovano in situazioni di disagio sociale;
- Attività di assistenza e supporto alle persone anziane bisognose e che vivono momenti di solitudine attraverso incontri, visite domiciliari, etc.;
- Organizzazione di momenti di condivisione per i giovani e per le famiglie all'interno della comunità;
- Ogni attività concreta di aiuto volontario per realizzare gli scopi dell'associazione.

Art. 2 - PRINCIPI

1 - L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si atterra ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione;
- sovranità dell'Assemblea;
- parità di diritti e doveri degli associati;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Marco La Forgia
FB M. A. *Primi firmati*

2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3 - Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

4 - L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 della Legge 266/91 a condizione che:

- i rapporti di lavoro siano limitati a quelli strettamente necessari al funzionamento regolare dell'organizzazione oppure a quelli occorrenti per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;
- le prestazioni dei volontari restino comunque prevalenti e determinanti.

Art. 3 - SEDE

1 - L'associazione ha sede in via Isonzo n. 33 - Alessandria.

2 - La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art. 4 - SOCI

1 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2 - Sono soci dell'Associazione le persone fisiche. I soci hanno l'obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa.

3 - All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti che è tenuto ad osservare.

4 - L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è successivamente portata a conoscenza dell'assemblea dei soci.

5 - L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

6 - L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

7 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;

Membri onorari

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico;

Membri onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza, assumono la carica di membri onorari a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari, non pagano la quota sociale, non sono soci e pertanto non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci;

8 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali godono dei seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di recedere dall'Associazione.

9 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. I soci hanno l'onere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali, di pagare la quota sociale e di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.

10 - Cause di esclusione dei soci sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- morosità;
 - indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
 - inattività prolungata
- o comunque gravi motivi determinanti l'esclusione, regolati da apposito regolamento.

La qualità di socio si perde anche per recesso, mediante comunicazione scritta all'associazione, o per causa di morte.

11 - L'esclusione e la decadenza dei soci sono motivate e deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il Consiglio Direttivo accertata la sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione da parte dell'Assemblea. Il socio decaduto, escluso o receduto dall'Associazione non può vantare diritti sul patrimonio della medesima né richiedere la restituzione della quota versata, che non è restituibile, né trasmissibile, né rivalutabile.

12 - L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

13. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa adeguata documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate. E' esclusa ogni forma di rimborso forfetario.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 6 - ASSEMBLEE

1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3 - L'assemblea può essere altresì essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno;
- elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
- in presenza di elezione delle Cariche Sociali, l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco dei candidati.

5 - Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 - Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

9 - Per lo svolgimento dei lavori assembleari l'Assemblea nomina il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

10 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e che riguardano il loro operato e la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

11 - Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

12 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria di deliberare in merito:

- all'elezione o sostituzione degli organi sociali;
- alla revoca del Consiglio Direttivo;
- al bilancio consuntivo ed a quello preventivo;
- alla quota associativa annuale;
- agli indirizzi ed alle linee generali dell'attività da svolgere;
- all'esclusione degli associati per gravi motivi come previsto dall'art. 4 comma 9;
- alla determinazione di accordi con soggetti terzi/adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi;
- a tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

13 - Sono riservati dell'Assemblea straordinaria le seguenti deliberazioni:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

14 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

15 - I verbali delle riunioni delle Assemblee sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e' formato da 3 a 15 membri ivi compreso il Presidente, dura in carica per un periodo di 3 anni. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto per non più di 2 volte consecutive.

2 - Il Consiglio esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, salvo quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo sono riservati i seguenti compiti: in particolare:

- ammettere i nuovi soci;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario e un Tesoriere;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- proporre all'Assemblea il nominativo dei soci da escludere che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9;
- predisporre Regolamenti Amministrativi da sottoporre all'Assemblea dei soci e le proposte di modifica dello Statuto;
- decidere in merito alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione.

3 - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio, si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età ed è convocato di regola almeno una volta nell'arco del bimestre ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

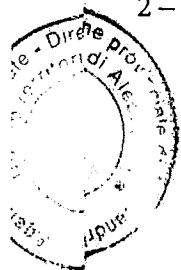
Art. 8 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETERIO - TESORIERE

1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente. I compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- su mandato del C.D. ha facoltà' di assumere impegni per l'Associazione e comunque compiere tutti gli atti delegati dagli organi sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e l'attuazione delle delibere degli organi sociali;
- in caso di comprovata necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Al Segretario spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

4 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 9 - SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1 - Il Sindaco Unico, che ha anche la funzione di Revisore Legale dei Conti, e' nominato per decisione dei soci.

2 - Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Egli e' rieleggibile.

3 - Il Sindaco Unico esercita anche la revisione legale dei conti ed e' quindi iscritto nell'apposito Registro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (FACOLTATIVO)

1 - I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di 3, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2 - La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Sindaco.

3 - Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio, su controversie interne all'associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
- relazionare all'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) in merito al fatto che uno o più soci si trovano in delle condizioni di esclusione a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione.

4 - Possono assumere l'incarico di Probiviri coloro che hanno età superiore a cinquant'anni, non hanno riportato condanne passate in giudicato, distinte da comportamenti seri ed ineccepibili in ambiti privati e professionali.

Art. 11 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni (regolate in particolare dall'art. 7 della l. 266/91)
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

2 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.

3 - All'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 12 - DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 1 - La durata dell'associazione è illimitata.
- 2 - Lo scioglimento viene approvato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.
- 3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto, dai liquidatori appositamente nominati, a favore di altra Associazione di Volontariato operante in identico o analogo settore, iscritta al Registro del Volontariato ed in possesso dei requisiti di cui alla Legge 266/91.

Art. 13 - NORME RESIDUALI

- 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti eventualmente approvati, si fa riferimento alle norme del codice civile, della Legge 266/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

don Giuseppe Baccin
Dario Baccin
Eugenio Baccin
Antonio Baccin
Maurizio Baccin
Cristo Baccin

